

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2603 del 06/05/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Colacem SPA <i>l</i> , con sede legale a Gubbio (PG), Via della Vittorina, n.60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di stoccaggio e movimentazione container e materiali per l'edilizia in Comune di Ravenna, Via Classicana, Porto San Vitale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2710 del 06/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei MAGGIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: **Colacem SPA** – con sede legale a Gubbio (PG), Via della Vittorina, n.60. **Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** per l'attività di stoccaggio e movimentazione container e materiali per l'edilizia sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, Porto San Vitale.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- ☐ la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ☐ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ☐ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- ☐ le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- ☐ Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 12/09/2024 - assunta da ARPAE SAC con PG 2024/165338 - pratica SinaDoc n. 31779/2024, dalla Società **Colacem SPA (C.F./P.IVA 01157050541)**, con sede legale in Comune di Gubbio (PG), Via della Vittorina n.60 con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per la propria attività di stoccaggio e movimentazione di container e materiali per l'edilizia sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.30, Porto San Vitale, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- ✓ Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ L.R. 4/2007 che all’art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- ✓ Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;

L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **31779/2024**, emerge che:

- La Ditta Colacem SPA ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di stoccaggio e movimentazione di container e materiali per l'edilizia sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.30, Porto San Vitale, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell’art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale è in essere il provvedimento rilasciato dalla Provincia di Ravenna n. 939 del 20/03/2013 e per il quale si richiede la modifica sostanziale;
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell’art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio.

ARPAE con nota PG. 2024/168113 del 18/09/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità;

ACQUISITO nel corso del procedimento amministrativo il parere non favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns PG. 2024/218060 del 02/12/2024) per lo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali a seguito del quale questo Servizio ARPAE SAC ha proceduto con la comunicazione dell'esistenza dei motivi ostativi (ns PG. 2024/221442 del 06/12/2024) indicando 10 giorni di tempo per le eventuali osservazioni/integrazioni;

VISTA la nota presentata dalla Ditta Colacem SPA in data 20/12/2024 (ns PG. 2024/232034) con la quale si richiede una proroga di 45 giorni, fino al 31/01/2025 per la presentazione della documentazione necessaria al superamento dell'esistenza dei motivi ostativi e la proroga concessa (ns PG. 2025/1210 del 07/01/2025);

ACQUISITA la documentazione integrativa in risposta alla comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi (PG. 2025/25519);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2024/225300);
- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per la valutazione di impatto acustico e per la conformità urbanistica (PG.2024/230904);
- Relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali (PG. 2025/39573 del 03/03/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Società Colacem SPA ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 21/09/2024;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa Colacem SPA per l'attività di stoccaggio e movimentazione di container e materiali per l'edilizia sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.30 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpaie n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpaie) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Colacem SPA (C.F./P.IVA 01157050541)**, con sede legale in Comune di Gubbio (PG), Via della Vittorina n.60 e attività di stoccaggio e movimentazione di container e materiali per l'edilizia sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.30, Porto San Vitale, nella persona del suo Rappresentante pro tempore;
2. **DI DARE** atto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC.
3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali.
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, si evidenzia che l'impatto acustico generato dall'insediamento risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. La Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **Nella fase in esercizio dovrà essere aggiornato il documento di impatto acustico con la verifica per le sorgenti sonore costituite dai nastri trasportatori, l'elevatore a tazze e lo scarico del materiale nella tramoggia, valutate in via previsionale nel documento.**
 - **Qualora** la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni dalla data del rilascio alla Ditta da parte del SUAP competente**, e il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
 ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
 - Area Est -
 Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

L'istanza è inerente il rilascio di nuova AUA. L'assetto emissivo risulta attualmente autorizzato con provvedimento settoriale rilasciato dalla Provincia di Ravenna n.939 del 20/03/2013;

L'azienda svolge e intenderà svolgere le seguenti attività:

- sbarco e stoccaggio di inerti (sabbia, ghiaia, ecc.) per l'industria cementiera anche su piazzale;
- carico/scarico e stoccaggio di loppa d'altoforno, pozzolana e clinker da cemento all'interno di fabbricati;
- carico/scarico e stoccaggio all'interno di fabbricati di manufatti metallici, di cemento e plastica;
- stoccaggio in silos di cemento sfuso mediante trasporto pneumatico e successive operazioni di insacco e/o caricamento su mezzi stradali e/o nave;
- stoccaggio, anche su piazzale, di materiali già imballati di varia natura;

I materiali vengono conferiti allo stabilimento via nave e/o camion ed escono dallo stabilimento mediante analoghe tipologie di mezzi. Per quanto riguarda in particolare il clinker, il carico su nave avviene mediante mobile shiploaders per il tramite di nastri carterati ed aspirati che trasportano il prodotto prelevato dai silos. La movimentazione all'interno del sito avviene mediante automezzi (pale gommate, camion, ecc.) e nastri brandeggianti. L'azienda precisa che l'attività di insaccamento e stoccaggio del cemento avviene in alternativa alle attività di movimentazione e stoccaggio clinker. Viene inoltre prevista la realizzazione di ulteriori aree pavimentate per lo stoccaggio all'aperto, nonché la realizzazione di ulteriore area coperta dotata di tamponature laterali dedicata allo stoccaggio ed al carico camion.

I quantitativi di materie prime movimentate si riassumono nella tabella che segue:

Materiale	Quantitativi movimentati (ton)
Sabbia	120.000
Ghiaia	120.000
Loppa granulare d'altoforno	150.000
Pozzolana	150.000
Clinker	300.000
Cemento	300.000
Container	Non quantificabili
Materiali confezionati/imballati	Non quantificabili
Materiali metallici, in calcestruzzo e in plastica di varia natura	Non quantificabile
Totale	940.000

Per quanto attiene il quadro emissivo l'azienda intende rinunciare ai seguenti punti di emissione (già autorizzati ma non ancora installati): B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3 e D2.

Verranno invece mantenuti i punti di emissione, esistenti e già autorizzati, che si riportano di seguito. Per alcuni di essi (A01, A02 e C04) si richiede la correzione dei valori di portata ed altezza formalmente errati nel provvedimento di autorizzazione vigente

Tutti i punti di emissione sono dotati di sistema di filtrazione ed abbattimento costituito da filtro a cartucce o da filtro a maniche le cui velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risulta congruente rispetto ai contenuti della DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna. Sono inoltre presenti due silos di stoccaggio di capacità pari a 1.700 mc ciascuno. Le emissioni derivanti dalle operazioni caricamento del prodotto sono convogliate alle emissioni C05 e C06.

Rispetto alle emissioni diffuse si prende atto della Procedura per il contenimento già in essere che, nel complesso, si valuta positivamente. Tuttavia, in considerazione dello sporcamento necessariamente indotto dalle operazioni di movimentazione e del fatto che anche le materie prime che per granulometria sono considerate poco polverulente, portano con sé, adese o frammiste, frazioni più fini che si liberano nelle fasi di movimentazione e stoccaggio, nonché in condizioni di vento sostenuto, si ritiene che la procedura in questione debba essere integrata prevedendo operazioni di pulizia e bagnatura anche quando non sono in essere attività di sbarco e/o movimentazione, definendo una frequenza ed una durata di minima, anche in funzione della stagionalità e delle condizioni meteorologiche. La procedura dovrà anche prevedere quali operazioni vengono messe in atto in caso di caduta accidentale del materiale movimentato nell'immediatezza dell'evento.

Limiti:

PUNTI DI EMISSIONE EA01 – NASTRI TRASPORTO CLINKER 1 E 2 – Filtri a cartucce-

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	4,4	m
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE EA02 – NASTRI TRASPORTO CLINKER 2 E 3 – Filtri a maniche -

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	6,6	m
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE C04 – TRASPORTO CEMENTO – Filtro a maniche

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE C05 – LINEA 1 – CARICO/STOCCAGGIO CLINKER/CEMENTO SFUSI - Filtro a maniche

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	27	m
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE C06 – LINEA 2 – CARICO/STOCCAGGIO CLINKER/CEMENTO SFUSI - Filtro a maniche

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	27	m
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE D01 – INSACCATRICE CEMENTO - Filtro a maniche

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E01 – SCARICO CLINKER DA AUTOMEZZI IN CASSONE - Filtro a maniche

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	11,3	m
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E02 – SCARICO NASTRO TRASPORTO CLINKER N.3 SU MACCHINE CARICO NAVE - Filtro a maniche

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E03 – TRASPORTO CLINKER E STIVA NAVE - Filtro a maniche

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per tutti i punti di emissione sopra indicati, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle nuove emissioni in un periodo rappresentativo di

- funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presenta AUA da parte del SUAP, la Ditta è tenuta a presentare un aggiornamento della Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse prevedendo anche le operazioni di pulizia e bagnatura anche quando non sono in essere attività di sbarco e/o movimentazione, definendo una frequenza ed una durata in funzione della stagionalità e delle condizioni meteorologiche. Inoltre dovranno essere indicate anche le procedure da mettere in atto in caso di caduta accidentale del materiale movimentato nell'immediatezza dell'evento. La Procedura aggiornata verrà approvata dal Servizio Territoriale ARPAE e dal Servizio ARPAE SAC e dovrà essere tenuta presso l'azienda, a disposizione degli organi di controllo.
 3. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
 4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
 5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
 6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
 7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità

del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

- 14. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 15. Per** i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16.La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per limitare la diffusione di polveri. In tal senso, le altezze dei cumuli di stoccaggio degli inerti all'esterno, non deve essere superiore a 3,5 metri e non deve comunque superare l'altezza delle paratie di cemento.

17.DI INDICARE quale termine ultimo per la messa a regime degli impianti, **il 30/09/2025**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

18.Dovrà essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati** . La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi.**

ALLEGATO B)

Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.)

Stato di Fatto

Attualmente nel terminal portuale vengono svolte diverse attività:

- deposito su un piazzale impermeabilizzato di container metallici;
- deposito di materiali di varia natura all'interno del capannone di stoccaggio;
- possibilità di carico di clinker da cemento su nave, tramite sistema di nastri trasportatori carterati ed aspirati che trasportano il clinker stoccato nei silos in apposita macchina (Mobile Shiploaders) di carico delle navi. Ai suddetti silos il clinker viene conferito tramite camion da impianti esterni (cementerie);
- transito dei mezzi da e per le aree di stoccaggio esterne e interne e transito dei mezzi da e per l'area di scarico del clinker da cemento nei silos al suo stoccaggio.

Si precisa che ad oggi, non vengono svolte attività di sbarco da navi e di stoccaggio di materiali in pezzatura per utilizzi vari nell'edilizia e nell'industria cementiera.

Reti fognarie - Stato di Fatto

Lo stabilimento è dotato di un rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento con recapito in acque superficiali e precisamente nel Canale Piombone di Levante, collegato alla pialassa Piombone.

La suddetta rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche è dotata di :

- una vasca di accumulo/raccolta acque meteoriche, posta in prossimità della banchina e del confine Nord delle dimensioni 6,90 x 4,0 m x circa 2,80 m di h ed una capacità di circa 77 m³;
- due manufatti (identificati in planimetria come n. 2 e n. 3), immediatamente a valle del pozzetto di confluenza, identificato con il n.1, delle dimensioni cadauno 150x150 cm x 180 cm di h, aventi lo scopo di impedire alle acque della Pialassa di risalire lungo la rete fognaria di stabilimento.

Per quanto riguarda le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici degli uffici e del capannone, viene dichiarato, all'interno delle relazioni, che vengono scaricati nella rete fognaria pubblica di Via Classicana. Nel merito viene riportato un riferimento di un protocollo di Hera (prot. n. 0043412 del 13/04/2015).

Stato di progetto

Le attività che si intendono svolgere presso il terminal portuale nello stato di Progetto, sono le seguenti:

- attività di sbarco, stoccaggio (su piazzali pavimentati e all'interno di fabbricato) e carico su automezzi di sabbia, ghiaia e altri materiali simili per l'industria cementiera, per la produzione di calcestruzzo e per usi nell'edilizia;
- stoccaggio all'interno di fabbricato di nuova realizzazione (area 4/B) di loppa granulata d'altoforno, pozzolana, clinker da cemento e loro movimentazione per scarico/carico automezzi e/o nave;
- stoccaggio (all'interno di fabbricati) di materiali metallici, in calcestruzzo ed in plastica di varia natura (es. pannelli, lastre, manufatti, condotte, ecc.) e loro movimentazione tramite mezzi meccanici per scarico/carico automezzi e/o nave;
- stoccaggio (su piazzale pavimentato e all'interno di fabbricato) di materiali imballati di varia natura e loro movimentazione tramite mezzi meccanici per scarico/carico automezzi e/o nave.

oltre alle attività che possono già essere svolte presso il terminal portuale che di seguito si elencano:

- scarico di cemento sfuso in silos, suo trasporto pneumatico verso macchina insaccatrice e stoccaggio (all'interno di fabbricato) del cemento confezionato in sacchi; il cemento in sacchi e, se richiesto, anche il cemento sfuso scaricato in silos, viene successivamente spedito tramite

automezzi agli impianti/soggetti di destinazione. Il cemento sfuso in arrivo presso il terminal viene trasportato da automezzi e/o da nave;

carico di clinker da cemento su nave, tramite sistema di nastri trasportatori carterati ed aspirati che trasportano il clinker stoccato nei silos all'apposita macchina di carico delle navi (Mobile Shiploaders);

stoccaggio (su piazzali pavimentati) di container metallici e loro movimentazione tramite mezzi meccanici;

stoccaggio (all'interno di fabbricati) di materiali di diverse tipologie contenuti in sacchi pallettizzati e/o in big bag (es. cementi, malte, prodotti in plastica, ecc.) e loro movimentazione tramite mezzi meccanici.

Modifiche ed utilizzo delle aree di stabilimento derivanti dallo stato di progetto

La ditta intende, al fine di ampliare la capacità di stoccaggio del terminal, pavimentare aree che attualmente sono costituite da superfici semi permeabili e permeabili, per lo stoccaggio di diversi materiali o prodotti. Precisamente, prendendo quale riferimento la tavola della rete fognaria Stato di Progetto (Gennaio 2025 Rev1):

utilizzare l'area 5 e 4a, per lo stoccaggio all'esterno di container metallici e cumuli di materiali inerti costituiti da sabbia e ghiaia di varia granulometria e altri materiali simili per l'industria cementiera;

utilizzare l'area 4b realizzando un nuovo manufatto coperto alto 14 mt con tamponamenti laterali della superficie di 4900 mq. Al di sotto del manufatto saranno stoccati in cumuli materiali sfusi quali sabbia e ghiaia di diverse granulometrie, altri materiali per l'industria cementiera, per la produzione di calcestruzzo e per usi nell'edilizia, loppa granulata d'altoforno, pozzolana, clinker, ecc. Inoltre in funzione delle necessità potranno essere stoccati materiali metallici, in calcestruzzo ed in plastica di varia natura e materiali di diverse tipologie contenuti in sacchi pallettizzati e/o in big bag (es. cementi, malte, prodotti in plastica, ecc.). All'entrata del nuovo manufatto coperto verrà installato un dosso con altezza di circa 20 cm, per consentire di isolare idraulicamente le acque meteoriche eventualmente penetrate all'interno del manufatto in caso di forti piogge, dalla rete fognaria di stabilimento;

utilizzare l'area 4c per lo stoccaggio di container e materiali imballati di varia natura;

suddivisione in due sottoaree, denominate 3a e 3b, dell'area 3 utilizzata come parcheggi e viabilità

Al fine di comprendere meglio gli interventi di modifica delle varie aree del sito si allega la seguente tabella 1, inserita all'interno della relazione tecnica:

Area	Estensione attuale (m ²)	Tipologia di area	Superficie attuale	Estensione di progetto (m ²)	Superficie di progetto	Materiali attualmente stoccati	Materiali stoccati a seguito della trasformazione delle superfici
1	2.975	Verde	Terreno	2.975	-	-	-
2	5.217	Coperta	Edifici	5.217	-	Materiali vari	Materiali vari in metallo, in cls, in plastica, ecc. e materiali di diverse tipologie imballati (sacchi pallettizzati – big bag)
3	19.774	Parcheggi e viabilità	Pavimento in cls	Sottoarea 3a: 8.722 Sottoarea 3b: 15.726	Pavimento in cls	-	-
4a	5.894	Inutilizzata	Terreno	5.894	Pavimento in cls	-	Cumuli di inerti, container metallici
4b	9.574	Inutilizzata	Stabilizzato	4.900	Manufatto coperto con tamponamenti laterali (4.900 m ²)	-	Cumuli di inerti e materiali sfusi, materiali vari in metallo, in cls, in plastica ecc. e materiali di diverse tipologie imballati (sacchi pallettizzati – big bag)
4c	5.058	Inutilizzata	Terreno	5.058	Pavimento in cls	-	Container metallici e materiali imballati di varia natura
5	8.308	Stoccaggio	Pavimento in cls	8.308	-	Container metallici	Cumuli di inerti, container metallici
6	1.791	Accesso alla banchina	Stabilizzato	1.791	Pavimento in asfalto	-	-
7	12.866	Banchina	Pavimento in cls	12.866	-	-	-

Tabella 1. Stato attuale e di progetto delle diverse aree dello stabilimento

Banchina

La banchina (area 7), non è oggetto di interventi nell'ambito della presente progettazione in quanto, anche se utilizzata per le attività di carico/scarico dalle navi e non è in concessione esclusiva della Colacem. La stessa è dotata di rete fognaria indipendente di raccolta delle acque meteoriche ed in gestione all'Autorità di Sistema Portuale di Ravenna. Tale area verrà gestita dalla ditta Colacem all'interno del Piano di Gestione delle aree scoperte che costituisce parte integrante della presente AUA.

Classificazione delle acque meteoriche di dilavamento

La ditta classifica le acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'area 3a, 4a, 5 e 6, come **acque reflue di dilavamento** assoggettate ai dettami della DGR 286/05.

Vengono escluse dal campo di applicazione della suddetta DGR, le aree 1 (verde), 2 (coperture palazzina uffici e capannone 2) e 4 b (copertura tettoia).

Le restanti aree 3b, 4c e 7 sono escluse dal campo di applicazione della suddetta DGR 286/05, in forza dell'applicazione del Piano di Gestione delle aree scoperte.

Reti fognarie - Stato di progetto

La progettazione vede una netta separazione tra le reti fognarie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento assoggettate ai dettami della DGR 286/05, dalle restanti reti fognarie .

Le acque reflue di dilavamento verranno avviate ad uno specifico sistema di trattamento che di seguito si andrà ad illustrare mentre le restanti acque meteoriche di dilavamento, recapiteranno direttamente in acque superficiali (Canale Piombone di Levante), attraverso due reti distinte dotate di pozzetti di campionamento/ispezione denominati A e C. La vasche di accumulo/raccolta acque meteoriche ed i pozzetti denominati 2 e 3, descritti nello stato di fatto, rimarranno presenti anche nello stato di progetto.

Progettazione sistema di trattamento in continuo delle acque reflue di dilavamento

La progettazione è stata redatta sulla base dell'esperienza della Colacem, maturata in altri analoghi siti, con valori di SST in ingresso all'impianto di trattamento di 500 mg/l e prevede di raccogliere le acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree 3a (8.722), 4a (5894 mq), 5 (8308 mq) e 6 (1791 mq), una volta rese impermeabili, per poi essere inviate ad un sistema di trattamento in continuo tipo KMC 400-80,8, caratterizzato da capacità di trattamento di 400 l/s.

L'impianto sarà strutturato da una prima vasca di sedimentazione della capacità di circa 31 mc, collegato attraverso due tubazioni ad una successiva fase di sedimentazione e disoleazione costituita da due vasche in parallelo ciascuna della capacità di 33 mc separate internamente tramite setti, dalla successiva zona di flottazione degli olii con pacchi lamellari, con capacità di accumulo di circa 3,04 mc. Complessivamente le tre vasche avranno una capacità pari a 97 mc.

Le acque reflue di dilavamento trattate saranno scaricate previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento identificato in planimetria con la lettera B, nella parte terminale della rete fognaria di stabilimento che recapita in acque superficiali (Canale Piombone di Levante).

I dimensionamenti delle vasche di sedimentazione/disoleazione previste dalla presente progettazione non rispettano le volumetrie previste dalla DGR 1860/06. Si prende pertanto atto delle valutazioni effettuate dai tecnici progettisti che ritengono che il sistema proposto sia idoneo al trattamento delle acque reflue di dilavamento in esame, essendo un impianto dimensionato, collaudato e certificato ai sensi della UNI EN 858-1/2 per garantire parametri allo scarico di oli e sedimenti conformi al DLgs 152/06 smi.

Cronoprogramma interventi di progetto

Per la realizzazione delle opere di progetto è stato redatto un cronoprogramma all'interno della documentazione integrativa, dal quale emerge che la loro esecuzione avverrà **entro 22 mesi dal rilascio della presente AUA**;

La realizzazione delle opere di progetto sarà divisa in 3 stralci funzionali:

- 1° stralcio coinvolgerà le aree 3a, 4a, 5 e 6;
- 2° stralcio coinvolgerà le aree 3b (parte Est) e 4c;
- 3° stralcio coinvolgerà l'area 4b.

L'impianto di trattamento verrà posto in esercizio a seguito delle opere del 1° stralcio.

Piano di Gestione delle aree scoperte

Il Piano di Gestione (Rev 00 Gennaio 2025) definisce le misure ordinarie di prevenzione, di mantenimento delle reti fognarie e straordinarie, delle aree di piazzale e viabilità, assoggettate alla DGR 286/05 ed escluse a seguito dell'attuazione del piano stesso. Le verifiche dell'attuazione del Piano di gestione, avviene attraverso la compilazione di una check list a compilazione obbligatoria facendo riferimento alla planimetria dello stabilimento suddivisa per aree operative.

Si approva pertanto Il Piano di gestione delle aree scoperte presentato, alle seguenti condizioni:

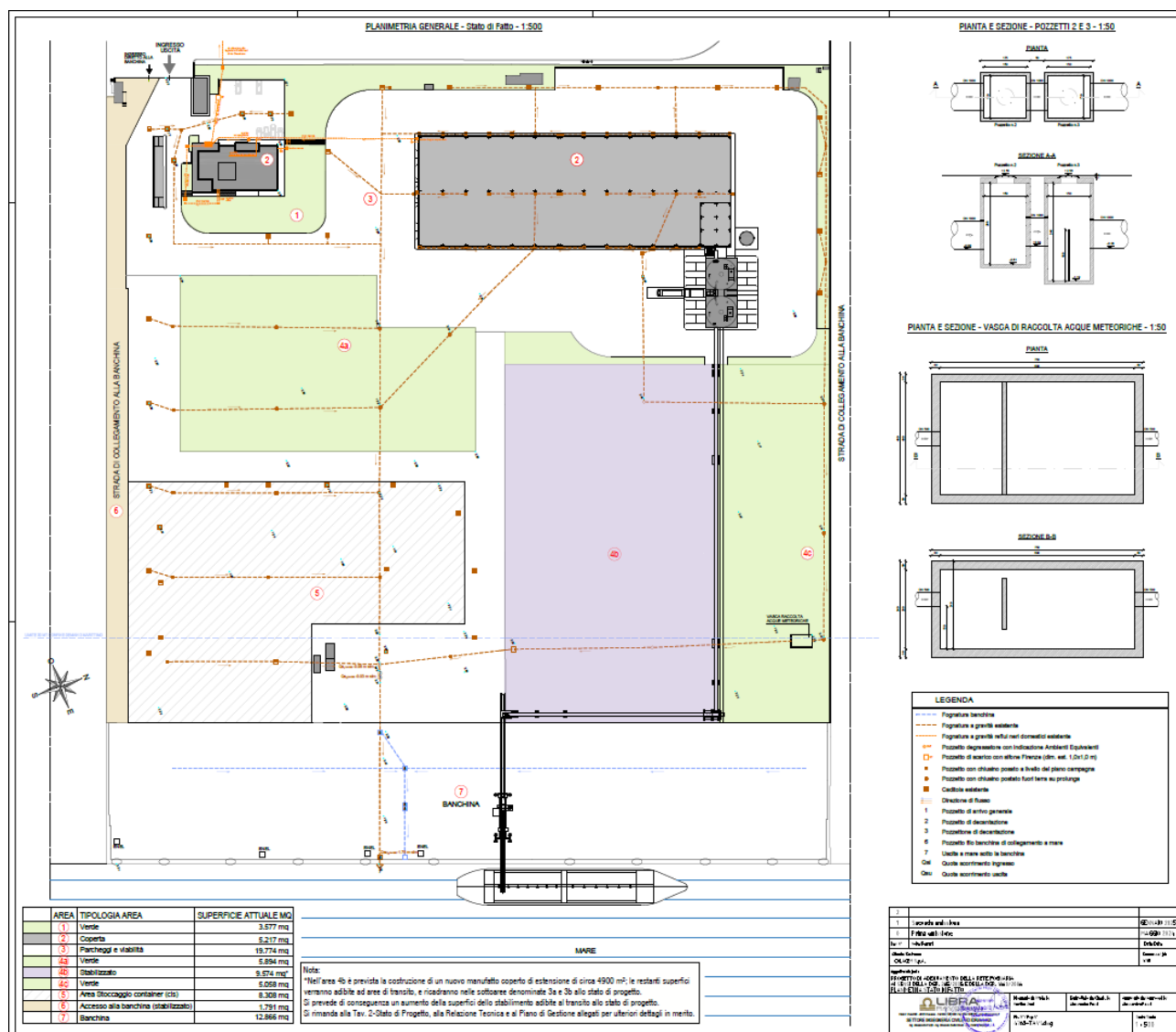
- con cadenza trimestrale dalla data di rilascio dell'AUA, dovrà essere data comunicazione ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna, dello stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma presentato;
- lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel pozzetto ufficiale di prelevamento B, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 allegato 5 parte terza DLgs 152/06 smi (scarichi in acque superficiali) ad eccezione dei parametri cloruri e solfati che non si applicano a zone equiparate alle acque marine costiere e dei parametri Azoto Totale e Fosforo Totale che dovranno rispettivamente rispettare i valori limite di emissione di 10 mg/l e 1 mg/l;
- al termine dei lavori di progetto di cui allo stralcio 1 (cronoprogramma), dovrà essere eseguito, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento nel punto di campionamento B, che attesti la conformità alla Tabella 3 allegato 5 parte terza DLgs 152/06 smi (scarichi in acque superficiali), così come riportato al punto precedente. I parametri minimi da ricercare sono : pH, SST, COD, Alluminio, Ferro, Rame, Zinco, Nichel, Cromo Tot, Cadmio, Fosforo Totale, Azoto Totale, Idrocarburi Totali. Il rapporto di prova del primo campionamento dovrà essere inviato, non appena disponibile, ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale. Successivamente al primo campionamento, la frequenza dello stesso dovrà essere semestrale per i primi due anni dall'attivazione dello scarico, dopodichè annuale (come da piano di monitoraggio proposto). I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna. Al momento della trasmissione dei rapporti di prova dovranno essere descritte le modalità di campionamento (verbale di campionamento);
- **entro 30 gg dal termine** dei lavori di progetto di cui allo stralcio 1, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del piano di gestione adottato e quindi il rispetto della corretta classificazione delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi della DGR 286/05, dovrà essere effettuato un campionamento delle acque meteoriche di dilavamento nei punti di ispezione/campionamento A e C. I parametri minimi da ricercare sono: pH, SST, COD, Alluminio, Ferro, Rame, Zinco, Nichel, Cromo Tot, Cadmio, Fosforo Totale, Azoto Totale, Idrocarburi Totali. Successivamente al primo campionamento, la frequenza dello stesso dovrà essere trimestrale per il primo anno dall'attivazione dello scarico, semestrale per l'anno successivo dopodichè annuale (come da piano di monitoraggio proposto). I

rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, dovranno essere inviati, non appena disponibili, ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale. Al momento della trasmissione dei rapporti di prova dovranno essere descritte le modalità di campionamento (verbale di campionamento);

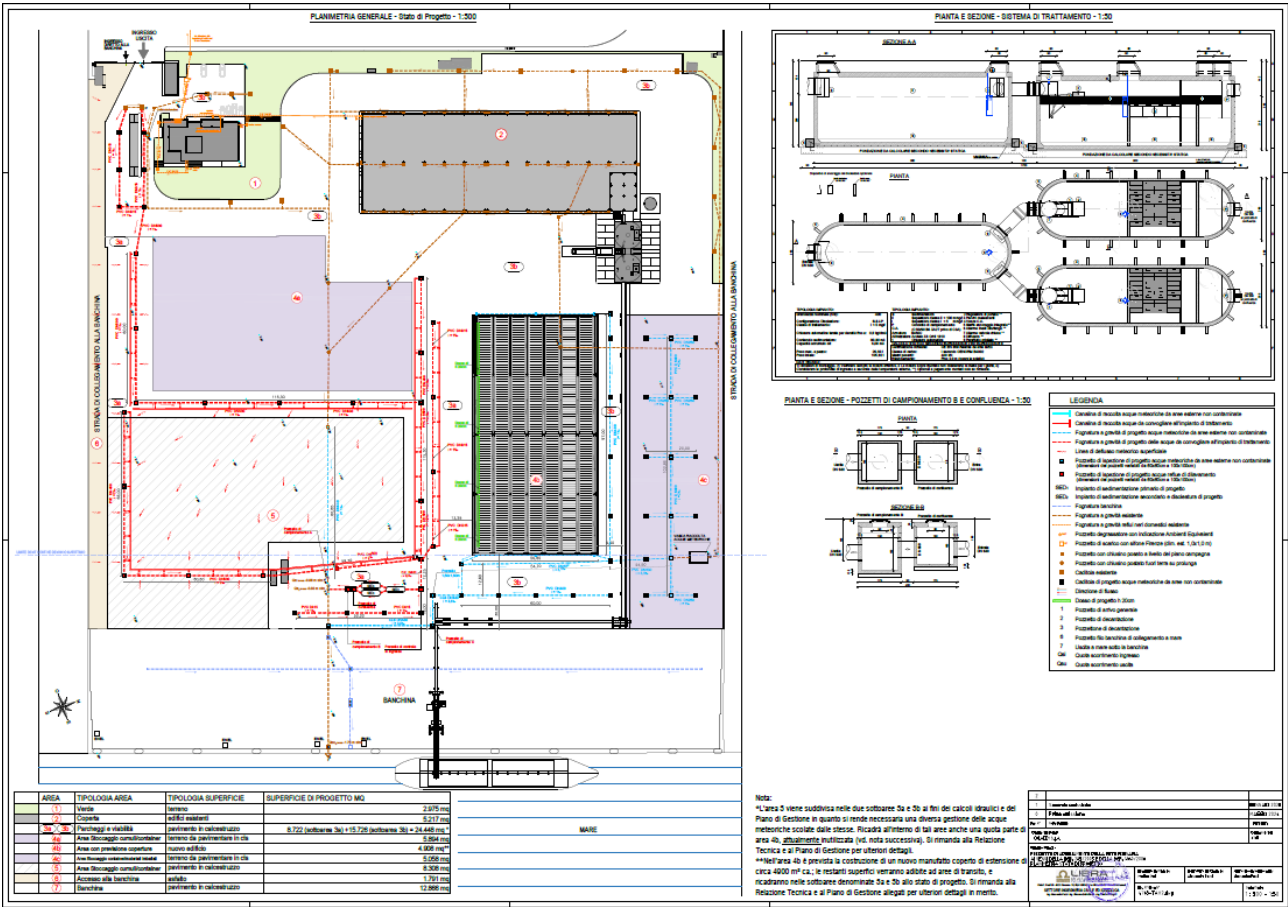
- nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovrà esserne data immediata comunicazione al ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- ogni eventuale variazione strutturale/ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi dovrà essere comunicata al ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico;
- il piano di Gestione delle aree scoperte (Rev 00 Gennaio 2025) costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico e le check list contenute all'interno dello stesso dovranno essere mantenute disponibili in azienda per un periodo non inferiore a 18 mesi;
- i pozzetti ufficiali di campionamento ed i pozzetti di ispezione e campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, dovranno essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento agli organi di vigilanza e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti ufficiali di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue

La planimetria della rete fognaria Dis N°4763- Tav 2.dwg rev1 Gennaio 2025 Stato di progetto, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento (B) ed i pozzetti di ispezione e campionamento (A e C), costituirà parte integrante della autorizzazione allo scarico;

Planimetria scarichi Stato di fatto



Planimetria scarichi Stato di progetto



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.